



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 24.07.2024

OGGETTO: Legge 234 del 30 dicembre 2021, art.1 commi 583 e seguenti. Riversamento contributo assegnato.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di luglio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati.

Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265».

Visto l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Visto il Decreto 23 luglio 2020 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che individua le misure mensili dell'indennità di funzione ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti e concede a detti comuni, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, un contributo annuo, a decorrere dall'anno 2020, pari ad € 2.365,85 per i comuni di classe quale il Comune di Sozzago.

Visti i commi 583 e seguenti dell'art.1 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 i quali stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nella misura del 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e che, in sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023, con corrispondente adeguamento delle indennità del Vicesindaco, Assessore e Presidente del Consiglio.

Visto che a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere è previsto un incremento del contributo concesso ai sensi del DL 124/2019.

Richiamate le modalità stabilite per la certificazione sull'utilizzo del contributo per l'anno 2023.

Preso atto che al Comune di Sozzago risultano assegnati i seguenti contributi:

€ 2.365,85 per incremento indennità Sindaco fino a 3000 abitanti;
€ 4.810,92 per incremento indennità Sindaco ex art.1 commi 583 e seguenti Legge 234/2021;
€ 888,14 per incremento indennità Vicesindaco ex art.1 commi 583 e seguenti Legge 234/2021,
€ 666,10 per incremento indennità Assessore ex art.1 commi 583 e seguenti Legge 234/2021;
€ 444,07 per incremento indennità Presidente del Consiglio Comunale ex art.1 commi 583 e seguenti Legge 234/2021.

Considerato che gli enti sono tenuti a riversare allo Stato l'importo dei contributi non utilizzati.

Preso atto che:

- le indennità del Sindaco e del Vicesindaco corrispondono all'importo massimo erogabile e pertanto il relativo contributo è totalmente utilizzato;
- l'indennità dell'Assessore corrisponde al 50% dell'importo massimo erogabile per 3 mesi e per il 100 % dell'importo massimo erogabile per 9 mesi e pertanto il contributo relativo deve essere riversato nella misura del 50% della quota assegnata per tre mesi, pari ad € 83,26;
- non è stata corrisposta alcuna indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale, essendo coincidente con il Sindaco e pertanto il contributo relativo deve essere riversato nella misura del 100% della quota assegnata, pari ad € 444,07.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in data 23.04.2024 di approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio 2024, ed in particolare l'Allegato a2) del Rendiconto,

che vincola una quota dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2023 per detto riversamento pari ad € 527,35.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 in data 23.04.2024 con la quale si è provveduto a variare il bilancio di previsione 2024-2026 con stanziamento della spesa per il riversamento del contributo non utilizzato, mediante applicazione di quota di avanzo vincolato

Acquisito, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria e della corretta imputazione della spesa.

Visti il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

DETERMINA

Di impegnare, liquidare e pagare a favore del Ministero dell'Interno l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2023 per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione degli Amministratori Comunali a valere sul capitolo di cui alla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 9 pari ad € 527,33.

Il Responsabile del Servizio
(Fontana dr. Paolo)
firmato digitalmente